Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 53

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.		Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42		22		12
Per le Provincie del Regno		»	46	» 24		» 13
Svizzera		»	58	» 31		» 17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	» 27		» 15

Firenze, Martedì 22 Febbraio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	» 60	» 35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	» 44	» 24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5487 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 18 settembre 1865, n. 2504;

Vista la pianta organica del personale telegrafico, annessa al Nostro decreto 8 dicembre 1867, n. 4107;

Visto il susseguente Nostro decreto 5 maggio 1869, n. 5059;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppresso un posto di magazziniere di prima classe nella pianta organica del personale telegrafico.

Art. 2. Nella medesima è aggiunto un posto di magazziniere centrale coll'annuo stipendio di lire tremila.

Art. 3. Questo decreto avrà effetto dal giorno primo del prossimo mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

GADDA.

Il Num. MMCCCXX (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio *Principe Umberto* in Catania nella sua adunanza del 6 dicembre 1869;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Cassa di risparmio *Principe Umberto* ha facoltà di ricevere depositi, senza limite di somma, in conformità dell'anzidetta deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti del 26 settembre e 17 novembre 1869, numeri 5286 e 5344, coi quali sono istituite le Intendenze di finanza;

Ritenuto che per l'impianto e l'attivazione delle dette Intendenze si richiedono necessariamente alcune spese straordinarie, il pagamento delle quali non ammette dilazione;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze ed a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata la spesa di lire 500,000 da iscriversi in aggiunta al bilancio 1869 del Ministero delle Finanze al capitolo 190-*bis* « Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di finanza », istituite con R. decreto 26 settembre 1869, n. 5286.

Nella prossima riconvocazione del Parlamento Nazionale sarà proposta la conversione in legge del presente decreto.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze addì 9 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha in udienza del 6 febbraio 1870 fatte le seguenti disposizioni nell'arma d'artiglieria:

Santagata Luigi, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Brunetti Eugenio, luogotenente in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso a concorrere per occupare i 2[3 degli impieghi che si facciano vacanti nel rispettivo grado ed arma;

Cavaletto Giacomo, sottotenente, rivocato dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina.

RELAZIONE *dei Ministri di Marina, di Guerra, e di Grazia e Giustizia che precede i RR. decreti in data* 28 *novembre* 1869 *con cui si approvano i Codici penale per l'esercito, e penale militare marittimo.*

(*Cont. e fine* — Vedi il numero di ieri)

Passando all'organizzazione de' collegi giudiziari delle due armate, è noto che i compilatori del Codice marittimo avevano cercato, imitando il Codice militare del 1859, di stabilire presso l'una e l'altra un sistema uniforme, eccettuati solo taluni tribunali speciali, che per l'ordinamento in buona parte diverso delle forze di terra e di quelle di mare, e per le differenti condizioni in cui esse operano, non potevano essere egualmente costituiti. Senonchè alle disposizioni del Codice militare del 1859 avea, dopo la compilazione del progetto del Codice penale militare marittimo, portata qualche modificazione la legge dell'11 febbraio 1864, che, alla forma del decreto Reale prescritta per le nomine, sostituì la designazione da farsi dai comandanti generali delle divisioni e sottodivisioni militari sopra una lista di tutti gli uffiziali della divisione, secondo l'ordine di anzianità. La stessa legge aveva anche regolato l'esercizio della vigilanza sui membri del Pubblico Ministero in modo differente da quello che trovavasi antecedentemente stabilito. A tal proposito la Commissione senatoria indicava taluni mutamenti che i riferenti hanno eseguito, a tenore della stessa legge che prescrive il coordinamento, aggiungendone altre rese necessarie dalla legge del 3 aprile 1868, n. 4316. Perciò sono stati modificati nel Codice penale militare marittimo gli articoli 318, 320, 323, 326, 330 331 e 392 (ora 320, 322, 325, 328, 332, 333 e 395), e nel Codice penale per l'esercito gli articoli 275, 284, 285, 293 e 325 (ora 294, 303, 305, 313, 314 e 348), ed aggiunti nel primo Codice gli articoli 393 e 394, e nel secondo gli articoli 304, 346, 347.

Per provvedere a' gravami, il progetto del Codice penale per la marina (art. 334) avea stabilito che lo stesso tribunale supremo costituito per l'esercito avesse le funzioni di supremo tribunale in materia militare marittima, addicendovi cinque uffiziali generali di marina che avrebbero prestato servizio nelle relative cause in luogo de' giudici dell'esercito. Questo sistema fu mantenuto nell'approvazione del Codice (art. 336). Ma la Commissione senatoria ne fece oggetto di censura, osservando come sarebbe assai difficile avere presenti nella capitale del Regno cinque uffiziali generali di marina, ed incongruo e strano d'altra parte eleggere a giudici ufficiali destinati ad altre sedi; e come avrebbe prodotto continui e non leggieri inconvenienti lo avvicendarsi de' giudici militari di terra e di mare, sia che si assegnassero distinte udienze ai processi concernenti l'esercito ed ai processi marittimi, sia che gli uni e gli altri venissero trattati nella stessa udienza, alternando fra loro i giudici. Proponeva perciò un altro partito, quello di modificare ancor più l'antica composizione del tribunale supremo, chiamandovi a sedere contemporaneamente ed in tutte le cause giudici dell'esercito e della marina colla condizione che non mancasse mai un giudice appartenente a quell'armata di cui l'imputato facesse parte. Sembrò al Governo di V. M. che la proposta della Commissione senatoria non uscisse dai limiti di un'opera di coordinamento, come quella che tendeva a conseguire più completamente l'unità nella suprema magistratura militare. E, coordinati i Codici, l'intervento dei giudici marittimi nelle cause riguardanti l'esercito e viceversa, lungi dall'indurre inconvenienti, avrebbe meglio assicurata l'uniformità della giurisprudenza. Infine importava scongiurare il pericolo preveduto dal Senato di tentare un sistema di quasi impossibile attuazione. Ne' nuovi articoli 338 e 339 (sostituiti ai precedenti articoli 336 e 337) Codice penale militare marittimo si è completato, senza alterarlo, il concetto della Commissione senatoria, assicurando la prevalenza dell'elemento civile nelle deliberazioni del tribunale supremo. Il Codice per l'esercito è stato messo di accordo con quello per la marina, mercè lievi ritocchi agli articoli 296, 297, 298, 299 e 300 (ora 317, 318, 319, 320 e 321).

In quanto alla competenza, è da osservare in primo luogo, come il coordinamento de' due Codici, facendo entrare in quello per l'esercito le disposizioni relative alla truffa, all'appropriazione indebita ed all'abuso di confidenza commessi fra militari, abbia allargato implicitamente le attribuzioni de' tribunali delle forze terrestri, estendendola a tutti codesti reati. Ma, esaminando gli articoli che fissavano la sfera di giurisdizione de' tribunali dell'armata di mare, è sembrato conveniente limitarla in alcuni punti. L'articolo 360 (ora 362) del Codice marittimo conteneva una disposizione che non trovava riscontro in quello per l'esercito, estendendo nel n. 1° la competenza militare marittima a coloro *i quali facessero parte delle amministrazioni destinate al servizio della marina militare.* Era agevole osservare che o codesti individui erano operai arruolati, ed allora entravano nel n. 2°; o erano *assimilati* agl'individui della marina, ed in tal caso cadevano sotto il n. 3 dello stesso articolo. Che se non erano nè l'uno nè l'altro, quella clausola dovea ritenersi come una ingiusta usurpazione da parte della autorità marittima; epperò è sembrato ragionevole sopprimerla. Giova ricordar qui di passaggio come il Governo, tenendo presente la discussione del Senato, abbia nel citato n. 3° sostituito alla espressione *per legge o per decreto Reale* l'altra *per provvedimento organico*, che comprende tutto, e fa evitare gl'inconvenienti rilevati in quella occasione. Così venne anche modificato l'articolo 302, n. 4° (ora 323, n. 4°) del Codice penale per l'esercito.

Il sistema del Codice penale militare marittimo mirava a stabilire una ingiusta disparità di condizione tra i renitenti alla leva di terra ed i renitenti alla leva di mare, assoggettando questi ultimi alla competenza militare in forza dell'articolo 364, numero 5, che rannodavasi al precedente articolo 178, ed anche al 163, n. 2°, i quali pareggiavano alla renitenza varii casi di diserzione. Ma codeste disposizioni, logiche sotto l'impero dell'editto del 1826, quando i concetti di renitenza e di diserzione non erano ancora ben definiti e non frenata la tendenza dell'autorità marittima ad estendere la propria giurisdizione oltre i suoi naturali confini; buone anche sotto l'impero della legge eccezionale del dì 8 agosto 1863; non potrebbero essere oggi mantenute, perchè non più conformi ai principii secondo i quali si determina la qualità di *militare* nell'individuo, ed il carattere militare del reato. Fu adunque preferito il sistema del Codice per l'esercito, e della legge 28 luglio 1861, e cancellati dal Codice penale militare marittimo l'articolo 178 ed i numeri 2° dell'articolo 163 (ora 162) e 5° dell'articolo 364 (ora 365).

Nè senza osservazioni passò l'articolo 365 (ora 366) del detto Codice, che dà a tribunali misti, ne' quali predomina l'elemento militare marittimo, la cognizione dei reati commessi da individui che scontino la pena dei lavori forzati. Ma, sebbene una disposizione simile non abbia riscontro nel Codice per l'esercito, e la direzione dei bagni si trovi ora per la parte amministrativa affidata al Ministero dell'Interno, non parve opportuno al Governo por mano sul detto articolo, come quello che conferma e regola un principio da lungo tempo introdotto nella legislazione marittima, sicchè presso i due rami del Parlamento non diede luogo ad alcuna osservazione; laonde il sopprimerlo sarebbe stata una vera innovazione, anzichè un lavoro di coordinamento.

L'articolo 370 (ora 371) dello stesso Codice offriva una notevole differenza riguardo all'articolo 367 del progetto, in quanto esprimevasi con formula congiuntiva nelle parole *ogni persona iscritta ..... e distaccata.* Siffatta modificazione fu ritenuta effetto di errore materiale, come quella che non era fondata sopra alcuna ragione apparente, e contraddiceva anche alla lezione degli articoli 364 (ora 365) n. 1°, e 373 (ora 374). Fu adunque rimessa la precedente locuzione, anche sull'esempio dell'articolo 94 del Codice penale militare marittimo francese.

Circa i poteri del Pubblico Ministero, la Commissione della Camera elettiva, allontanandosi da ogni tradizione, aveva abrogato nell'art. 446 (ora 450) del Codice marittimo il capoverso dell'articolo 445 del progetto, che, seguendo gli articoli 382 (ora 405) Codice per l'esercito, ed 82 Codice procedura penale, gli conferiva il diritto di intervenire nell'istruzione. Ma il Governo di V. M., secondando ancora una volta il voto della Commissione senatoria, ha creduto di ripristinare quella disposizione, mosso non pure dall'esempio del diritto comune, ma più ancora dalla considerazione speciale che può riuscire utilissimo l'intervento di un uomo di legge nelle istruzioni militari, affine di prevenire le nullità che altrimenti potrebbero occorrervi.

Prima di entrare in un esame particolareggiato delle singolari modificazioni negli articoli riguardanti la procedura, è opportuno enunciar qui taluni mutamenti più importanti, che il coordinamento dei Codici ha fatto introdurre nel procedimento penale per l'esercito. In primo luogo è rimasto abolito il ricorso per revisione d'inchiesta, essendovisi coll'articolo 431 surrogato quello per nullità, già permesso dall'articolo 472 (ora 476) Codice penale per la marina. La scelta fra l'antico sistema ed il nuovo non poteva esser dubbia. Il ricorso per revisione d'inchiesta era in contraddizione del diritto comune, che contro le sentenze della sezione di accusa non ammette altro gravame se non quello per annullamento.

Si è inoltre abolito il giuramento dei testimoni nel periodo istruttorio: riforma che, conseguita già da gran tempo in altre parti d'Italia, era stata in Piemonte introdotta negli ordini civili dalla procedura del 1859, ma formava ancora un desiderato per la giustizia militare (V. articoli 403 e 423, ora 406 e 427 Codice penale militare marittimo, e 337 e 358, ora 360 e 381 Codice penale per l'esercito).

In terzo luogo sono stati accomunati all'esercito i benefici effetti della disposizione del Codice penale militare marittimo, che ammette, sebbene in limitati casi, la presenza dell'imputato in giudizio fuori carcere, dando facoltà all'uffiziale istruttore di spedire il mandato di comparizione in luogo di quello di cattura (V. articolo 449, ora 453 Codice penale militare marittimo, e 408 *nuovo* Codice penale per l'esercito).

Più grave mutamento è quello introdotto riguardo alle nullità. Il Codice penale militare del 1859 le aveva tutte raggruppate nell'articolo 507, ed era stato, sotto questo aspetto, rigorosissimo, apponendo codesta sanzione alla inosservanza di ogni più lieve formalità. È notevole specialmente il capoverso, dove le espressioni adoperate della *libertà della difesa* e dei *termini alla medesima concessi* son così vaghe ed elastiche, da lasciar libero campo a tutte le sottigliezze forensi. Non poche censure aveva incontrato codesto sistema; specialmente dopo che colla pubblicazione dei Codici di procedura penale del 1859 e del 1865, molte nullità erano sparite dal diritto comune. Il Codice per la marina aveva seguito una via diversa, riserbando a pochissimi casi la sanzione di nullità, e scrivendola articolo per articolo ogniqualvolta fosse reputata necessaria. Il governo di V. M. ha tenuto un sistema medio tra il soverchio rigore dell'antico e la eccessiva larghezza del nuovo. E per verità, se è giusto che i giudizi militari procedano con semplicità e prontezza, non debbono essere sciolti dalla osservanza di quelle forme dirette ad assicurare la scoperta del vero e la tutela dell'innocenza. Per la qual cosa i riferenti, sopprimendo l'articolo 507 del Codice militare del 1859, han curato che non pure si conservassero le nullità già ammesse nel Codice per la marina, ma se ne aggiungessero molte altre, come si scorge dal confronto fra gli articoli 369, 406, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 458, 459, 460, 474, 475, 476, 481, 490, 491, 504, 505, 506, 507, 512, 514, 519, 521, 523, 535, 536, 541, 558 (che rispondono agli antichi 367, 403, 423, 426, 427, 428, 430, 434, 454, 455, 456, 470, 471, 472, 477, 486, 487, 500, 501, 502, 508, 510, 515, 517, 519, 531, 532, 537, 554) Codice penale militare marittimo, e gli articoli 344, 360, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 413, 414, 415, 416, 429, 430, 431, 435, 443, 444, 458, 459, 460, 461, 467, 469, 474, 476, 478, 490, 491, 507, 524 (che rispondono agli antichi 323, 337, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 370, 368, 389, 390, 404, 405, 415, 423, 424, 437, 438, 445, 447, 451, 453, 455, 468, 469, 485) Codice penale per l'esercito. Ai termini stabiliti nell'articolo 478 (ora 482) del primo Codice e nell'articolo 416 (ora 436) del secondo poteva sembrare necessario aggiungere la sanzione di nullità, attesa la grande loro importanza specialmente per la difesa. Ma si reputò sufficiente provvedimento quello di garantire alle parti il diritto di rifiutare i testimoni, sebbene compresi nelle liste, quando i termini per la notificazione non fossero stati rigorosamente osservati. Per questa ragione fu modificata la prima parte dell'articolo 427 (ora 448) Codice per l'esercito, e dell'articolo 491 (ora 495) Codice per la marina. Nemmeno andava trascurata la disposizione degli articoli 558 (ora 562) di quest'ultimo Codice, e 509 (ora 533) di quello per l'esercito, che era prescritta a pena di nullità giusta l'articolo 507 del Codice militare. Ma di detti articoli la sola prima parte è veramente importante; e la inosservanza di essa va più logicamente punita di decadenza, come prescrive anche l'articolo 654 Codice procedura penale, dappoichè non potrebbe il ricorso venire annullato per una mancanza che si suppone avvenuta dopo che esso è stato prodotto. Con questo intendimento fu mutata la redazione. Che se ora l'obbligo della notificazione va solo a carico del Pubblico Ministero, ciò deriva dalla ragione che il condannato non avrebbe alcun potere di costringere il cancelliere a fare un atto la cui omissione lo esporrebbe alla decadenza, nè, d'altra parte, al Pubblico Ministero manca mai il modo di esser minutamente informato degli atti che si ricevono in cancelleria. Sarà finalmente utile avvertire, prima di andare innanzi, come, nonostante la moderazione grandissima adoperata in questa parte dal Governo, i giudizi abbiano sempre guadagnato in sobrietà e speditezza, essendo abolita la sanzione di nullità nei casi corrispondenti agli articoli 362, 366, 372, 384, 385, 386, 403, 412, 414, 456 dell'abolito Codice penale militare del 1859.

La facoltà di rilasciar salvocondotti ai testimoni, ammessa nel Codice penale militare del 1859, articoli 357 e 437 (ora 380 e 459) e mantenuta negli articoli 421 e 500 del progetto di Codice per la marina, non si era voluta riconoscere dalla Commissione della Camera elettiva, che reputò codesto uso contrario alla civiltà ed alla morale. Ma al Governo parvero più gravi le ragioni invocate dalla Commissione senatoria che riprovò codesta innovazione. Ed invero, se non si reputa opposto alla civiltà ed alla morale udire gli arrestati ed i condannati in espiazione di pena, non s'intende perchè debba essere vietato far lo stesso coi latitanti, mettendo in opera l'unico espediente che possa indurli a comparire. Nè l'abuso che può per avventura farsi di un tal mezzo istruttorio sarebbe bastevole argomento per abolirlo. Prevalse poi soprattutto la considerazione che il diritto comune (articoli 170 e 296 Codice procedura penale) ancora riconosce i salvocondotti. Perciò fu nel Codice marittimo scritto l'art. 426, ed aggiunto un capoverso all'art. 501 (ora 506) in corrispondenza delle disposizioni del Codice per l'esercito.

Delle modificazioni parziali occorse nei singoli articoli la prima cadde sull'art. 286 (ora 306) Codice per l'esercito, e 332 (ora 334) Codice marittimo, abolendosi in entrambi la clausola *a porte chiuse*, per richiamare la legislazione ai principii del diritto comune, cui ripugna ogni inutile segreto nelle cose giuriche.

Ancora bisognò modificare l'art. 367, num. 4° (ora 369, num. 4°) del secondo Codice, che, parlando della nullità della sentenza per avere omesso di decidere su qualche capo formolato dall'accusa o dalla difesa, richiedeva che codesti capi fossero necessari per la *validità del giudicato*, in luogo di adoperare la locuzione *giustificazione del giudicato*, scritta nel Codice per l'esercito, art. 323 (ora 344). Ma la voce *validità*, quantunque in apparenza più chiara, includeva un circolo, perchè in niun luogo del Codice è detto quali *capi* debbano esser decisi perchè la sentenza sia valida. Fu preferita adunque l'antica voce *giustificazione*, la quale lascia intendere che il giudice debba decidere con dichiarazione esplicita tutte le questioni, la cui soluzione costituisce una premessa necessaria dell'ultimo suo pronunziato; e quantunque forse codesta parola neanche abbia tutta la desiderabile chiarezza, nondimeno è stata già interpretata dall'uso, nè mai ha dato luogo ad inconvenienti nella pratica.

Lieve mutamento è la soppressione dell'articolo 369 del Codice marittimo, che riusciva inutile, essendovi sullo stesso oggetto gli articoli 472 e 473 (ora 476 e 477), ai quali appunto faceva richiamo.

Fu tolto il 1° capoverso dell'art. 403 (ora 406) dello stesso Codice, che disponeva sentirsi con giuramento nella istruzione scritta gli uffiziali, quando fossero chiamati a deporre sopra fatti di disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, commessi contro di loro. Non parve possibile conciliare codesta disposizione coi principii che informano il procedimento orale, tanto più che essa non trovava riscontro nè nel diritto comune, nè nel Codice per l'esercito.

Gli articoli 455 e 456 dell'or citato Codice marittimo sono stati alquanto modificati, e l'ultimo capoverso del primo ha preso il posto dell'art. 460 nella nuova numerazione, mentre l'antico art. 456 forma ora l'ultimo capoverso dell'art. 459. In tal modo l'art. 460 (uniforme al nuovo art. 416 aggiunto al Codice per l'esercito) riproduce in tutta la sua ampiezza la sanzione di nullità scritta nell'art. 94 Codice procedura penale.

Dagli articoli 474 (ora 478) Codice marittimo, e 412 (ora 432) Codice per l'esercito, sono state cancellate le ultime parole del secondo capoverso, colle quali era ordinato che il verbale, quando l'accusato non avesse saputo o voluto sottoscrivere, fosse sottoscritto da due testimoni. Parve ingiusto mantenere codesta formalità contraria al diritto comune, e che includeva un sospetto contro il cancelliere.

L'aggiunta di un ultimo capoverso agli articoli 477 (ora 481) del primo, e 415 (ora 435) dell'altro Codice, tende allo scopo di uguagliare la condizione dell'accusa e della difesa, e di ristabilire fra le due parti l'equilibrio indispensabile al retto andamento dei giudizi penali. Del rimanente siffatta aggiunta è, più che una novità, una spiegazione dell'antico testo, perchè l'articolo 458 del Codice del 1859 dà al pubblico ministero il diritto di proporre quelle stesse eccezioni preliminari mentovate nell'art. 415 (435) citato or ora. In corrispondenza della indicata mutazione si è dovuto rettificare l'art. 490 (ora 494) Codice penale marittimo, ed inserire nel Codice per l'esercito il nuovo art. 447.

A questo proposito è utile toccare della nuova lezione degli articoli 526 del primo Codice e 481 del secondo. Già in quello per la marina l'art. 522 del testo approvato si allontanava dall'art. 458 Codice militare del 1859, in quanto era limitato alle questioni mentovate nell'art. 477 (ora 481), corrispondente al 415 (ora 435) Codice per l'esercito, senza tener conto delle altre cui si riferisce l'art. 435 (ora 439) del detto Codice marittimo, che risponde all'art. 371 (ora 394) dell'altro Codice. Nel coordinamento parve in questa parte preferibile la lezione del Codice per la marina. E per verità delle quistioni relative all'esistenza o inesistenza del reato ed alla prescrizione già si occupavano gli articoli 526 (ora 530) del medesimo Codice, e 463 (ora 485) di quello per l'esercito; nè era giusto designar l'ordine secondo cui dovessero venir trattati codesti punti, che sovente non possono esaminarsi e risolversi senza lo studio e la definizione del fatto risultante dal dibattimento. Ma i riferenti esitarono molto se dovessero accettare il principio espresso nel citato art. 458 Codice penale militare del 1859, che, cioè, tutte le controversie, cui il detto articolo si riferiva, potessero anche venir sollevate di ufficio. La nuova lezione, già adottata ne' due codici, toglieva di mezzo, come si è visto, il richiamo alle quistioni sulla competenza, sulla esistenza legale del reato, e sulla estinzione dell'azione. Nè del resto si sarebbe potuto mai dubitare, anche nel silenzio della legge, che le medesime potessero discutersi d'ufficio; anzi rispetto alla incompetenza è stato ciò detto espressamente con un'aggiunta a principio dei due articoli in esame. Rimanevano le nullità. Ed enorme sembrava, a dir vero, la facoltà conceduta al tribunale; solo si sarebbe forse potuto credere che qualsivoglia novità su tale oggetto avesse ecceduto i limiti di un lavoro di coordinamento. Ma prevalse la considerazione che il diritto comune, di cui pure bisognava tener conto, non conteneva alcuna disposizione che avesse analogia con quella in discorso: alla quale si aggiungeva l'altra, che questa straordinaria facoltà conceduta al tribunale militare era in piena contraddizione col termine di rigore stabilito nell'art. 415 (435) Codice per l'esercito, ripetuto nell'art. 477 (481) dell'altro Codice. Ecco perchè nell'ultima redazione degli articoli 481 Codice per l'esercito, e 526 Codice marittimo, fu tolta ogni parola che si potesse riferire all'antica facoltà di elevare nullità *di ufficio.*

Ritornando ora indietro sui dibattimenti, si cercò di completare gli articoli riguardanti l'udizione dei testimoni, mettendoli di accordo col diritto comune; ed i deliberati mutamenti altri ne resero necessari nel capo dell'istruzione formale. Oltre il poco ordine che regnava su questo proposito in entrambi i Codici, si scorgeva che essi, occupandosi dei testimoni e della loro capacità, dimenticavano i periti: che (senza far menzione di coloro che avessero perduto la capacità di deporre) trattavano della limitata capacità dei minori degli anni 14, e dei denunzianti o querelanti, nel capo della istruzione formale, invece di ragionarne sotto il capo del dibattimento: che finalmente non contenevano una disposizione completa circa la sanatoria delle nullità occorse nella prova testimoniale. Affine di riparare a queste lacune ed a questi

inconvenienti, e di ravvicinare, per quanto fosse stato possibile, anche nell'ordine la legislazione speciale alla ordinaria, si cominciò nel Codice penale militare marittimo dal formolare l'articolo 426 (ora 430) in modo da renderlo comune ai periti ed ai testimoni, in conformità dell'articolo 153 Codice procedura penale. Furono dal novero delle disposizioni riguardanti il periodo istruttorio tolti gli articoli 424 e 429, e trasportati, dietro l'esempio dello stesso Codice di procedura penale, sotto il capo del dibattimento, ove riescono veramente importanti: ed appunto in quest'ultima parte gli articoli 504, alinea, 505 e 506 ripetono le relative disposizioni del Codice di procedura penale. Anzi nell'articolo 506, essendosi ripristinata la locuzione dell'antico articolo 437 del Codice militare del 1859, si è aggiunto il richiamo a due articoli (434 e 460), che appunto contengono sanzioni di nullità. Lo articolo 507 finalmente nel modo ond'è oggi formolato, par che riproduca in tutta la sua ampiezza il concetto dell'articolo 290 del Codice comune di procedura. Uniforme è la compilazione degli articoli 385, 458 461 Codice per lo esercito.

Son queste le mutazioni principali, ma non le sole, con cui si è cercato di ottenere il desiderato coordinamento. Di molte altre d'importanza secondaria stimano i riferenti inutile spiegare i motivi che si rivelano spontanei al semplice confronto dei testi. Ma è stato già detto come una completa uniformità nel diritto e nel procedimento per le due armate dovesse per la natura stessa delle cose riuscire impossibile. Delle differenze sostanziali che rimangono ancora, le più importanti cadono nella organizzazione giudiziaria, essendosi dovute rispettare, per le ragioni più volte ricordate, alcune magistrature speciali, quali sarebbero per la marina i Consigli di guerra e i Consigli sommarii a bordo, ed i tribunali straordinari per l'esercito. Ma se ne incontrano altresì nelle definizioni e nella misura della repressione dei reati. Molte azioni non previste fra le criminose dal Codice per l'esercito, lo sono da quello per la marina; per altre si è dovuto in questo serbare maggiore severità di quella usata nel Codice per l'esercito, come, per esempio, risulta dal confronto fra gli articoli 129 (ora 128) del primo, e 152 e 153 (ora 166 e 167) del secondo.

Ma grave quistione sollevarono presso il Governo di Vostra Maestà gli articoli 127 e 128 (ora 126 e 127) Codice penale militare marittimo, ed 81 e 82 (ora 82 ed 83) Codice penale per l'esercito. Nello stabilire gli estremi che determinano la penale responsabilità del comandante per gli atti ostili che commetta arbitrariamente, diversi criteri si erano seguiti nel Codice militare del 1859 e nelle differenti redazioni del Codice marittimo. Il primo, ammettendo la *provocazione*, purchè fosse *grave*, come scusante, ritenne giustificata la condotta del comandante, quando le sue risoluzioni fossero state dettate da *necessità*, ovvero gli atti avessero avuto l'*approvazione* del Governo. Il progetto ministeriale del Codice marittimo (articoli 127 e 128) serbò gli stessi termini rispetto alla seconda condizione; in quanto alla prima stabilì che e la *necessità* e la *provocazione* dovessero mancare, per potersi dar luogo a procedimento: sulla *gravità* della provocazione serbò assoluto silenzio. La Commissione della Camera elettiva tolse via la menzione della *necessità*, parendole che la stessa si comprendesse nella *provocazione*; ove poi questa fosse mancata, non ammise che l'imputato potesse invocare a suo discarico la semplice *approvazione* del Governo, ma volle che gli atti fossero *ordinati* od *autorizzati*. Negli stessi termini furono gli articoli 127 e 128 approvati dal Parlamento. Obbligato il Governo, nella disparità che regnava fra i due Codici, a scegliere fra così diversi sistemi, riconobbe che era ingiusto far dipendere dalla esistenza o non, dell'approvazione governativa, la innocenza o la reità dell'accusato; perchè in tal modo il potere esecutivo avrebbe avuto pieno arbitrio di dare o togliere ad un fatto già compiuto il carattere di reato. Per questa parte adunque fu il Codice per l'esercito corretto secondo l'ultima lezione del Codice marittimo. Ma non sembrò ugualmente esatto il criterio, da cui era partita la Commissione della Camera elettiva, nel sopprimere la *necessità* dal testo dell'articolo, perchè *provocazione* e *necessità* esprimono condizioni di fatto in molti casi differentissime, nè l'una può esser sempre compresa nel concetto dell'altra, o viceversa.

In quanto poi alla valutazione giuridica, fu ritenuto, che se la *necessità* giustifica sempre la condotta del comandante il quale si spinga ad offendere, sia che appartenga all'esercito, sia che appartenga all'armata, non possa dirsi lo stesso della provocazione. Al comandante di una nave o di una flotta, stretto dall'obbligo di far rispettare la bandiera, e quasi sempre nella impossibilità di domandare e ricevere pronte istruzioni, dee lasciarsi maggiore arbitrio di quello che va conceduto a' comandanti dell'esercito collocati in condizioni ben differenti. È adunque giustificata la diversità che si è lasciata sussistere fra' due Codici. Si considerò finalmente che la legge mal potrebbe determinare i caratteri della provocazione, ed il punto in cui essa diviene causa di giustificazione o di scusa. Ciò debb'essere rimesso al giudice del fatto, che ne valuta le circostanze, come valuta quelle nelle quali si fa consistere la necessità. Epperò la voce *grave* si è tolta nell'ultima redazione del Codice per l'esercito.

SIRE,

I riferenti non dissimulano che quest'opera, non ostante le fatiche spese per condurla a buon termine, sia ben lungi dall'essere perfetta. Le condizioni nelle quali si è dovuta compiere, e la brevità del tempo assegnato, non consentirono che vi s'impiegassero la calma e la diligenza assolutamente indispensabili in lavori di tal natura. Lo stesso Parlamento, nell'approvare il Codice penale militare marittimo, intese di fare un'opera provvisoria, giustificata da imperiosa necessità. Ed anche ad una imperiosa necessità provvede ora il Governo. Ma confida che, dando alla giustizia della marina militare nuove e civili istituzioni, in luogo delle viete e barbare da cui è stata finora governata, ed applicando in parte all'esercito que' miglioramenti che gli studi e la giurisprudenza hanno suggerito, non pure si consegua un bene attuale, che l'amore dell'ottimo avrebbe indefinitamente ritardato; ma, fornendo nuova materia alla meditazione ed all'esperienza degli uomini pratici, si prepari meglio il terreno a quella compiuta revisione legislativa, riserbata ad un avvenire che giova affrettare co' voti.

RIBOTY.
BERTOLÈ-VIALE.
VIGLIANI.

(I due decreti di cui sopra portanti i numeri della Raccolta ufficiale 5367 e 5378 furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dei giorni 8 e 10 dicembre 1869, numeri 335 e 337).

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Il *bill* del signor Gladstone relativo alla questione agraria in Irlanda, del quale abbiamo ieri riassunto le principali disposizioni, pare che non abbia a incontrare notevoli difficoltà nella Camera dei Comuni. Si crede che l'opposizione dei tories, sia che si sottometta alla necessità di porre un radicale rimedio alle miserie dell'Irlanda, sia che renda omaggio alla savizza delle proposte del signor Gladstone, non lo combatterà nella sua sostanza, contentandosi di portare la lotta su alcuni emendamenti.

La malattia simultanea del signor Bright e Disraeli scemerà alquanto l'importanza di questa discussione. Il signor Bright, nonostante la sua vigorosa complessione, si trova ora affaticato per aver preso parte a tanti lavori, che da ormai trent'anni trasformarono l'indole, l'opinione e le istituzioni dell'Inghilterra; epperciò fu costretto d'imporre a se stesso per alcun tempo un riposo assoluto. Il signor Disraeli è ora travagliato da una bronchite, per cui non potrà presentarsi alla Camera.

— Alla Camera dei Comuni, tornata del 17, i signori Chambers e Vivian hanno presentato parecchie petizioni in favore del *bill* che autorizza i vedovi a sposare la sorella della moglie defunta, e che era in quella seduta proposto per la seconda lettura. Dopo un discorso del signor Chambers, la Camera ha ammesso il *bill* alla seconda lettura.

Quindi il signor Giacomo Bright (fratello del ministro) chiede la facoltà di proporre un *bill* per far cessare l'incapacità elettorale delle donne. Secondo il suo progetto, le donne che fossero a capo di una famiglia sarebbero ammesse a votare nelle elezioni per la Camera dei Comuni, quando, nel resto, concorrono in esse le altre condizioni richieste dalla legge.

La proposta è ammessa alla prima lettura.

FRANCIA

I fogli francesi recano la esposizione dei motivi del progetto di legge di senatusconsulto che venne presentato al Senato per l'abrogazione dell'articolo 57 della Costituzione e di cui è cenno nell'odierno Diario. Ecco il testo di tale esposizione:

« La Costituzione nel suo titolo ottavo sotto la rubrica: « Disposizioni generali e transitorie, » all'art. 57 determina che i *maires* saranno nominati dal potere esecutivo e potranno esser presi fuori del Consiglio municipale. La legge del 7 luglio 1852 sul rinnuovamento dei Consigli municipali, conferma la stessa disposizione per gli aggiunti; e la legge del 5 maggio 1855 che regge oggi l'organizzazione municipale, riproduce i termini stessi della Costituzione, e quelli della legge del 1852.

« Dopo il 15 gennaio, il Ministero per organo del guardasigilli vi espose il suo pensiero sullo articolo 57 della Costituzione. Esso crede che questa disposizione di cui il Governo aveva già sentita la necessità di restringere in pratica la applicazione, debba oggi scomparire.

« Esso crede che il modo di nomina dei *maires* e degli aggiunti non sia una questione costituzionale; pensa che sia una questione legislativa che può esser risoluta diversamente secondo le circostanze senza offender le basi del nostro regime politico. Se giova che una Costituzione sia perfettibile, è pur savio consiglio distaccarne tutto ciò che non è essenzialmente di suo dominio, onde evitare modificazioni troppo frequenti, che non possono che nuocere al rispetto cui ha diritto.

« L'abrogazione dell'articolo 57 della Costituzione darà al Governo tutta la libertà, per esaminare con cura i diversi sistemi che furono presentati per la nomina dei *maires* e degli aggiunti. Esso proporrà quindi il progetto che meglio gli parrà corrispondente ai principii di diritto, e ai bisogni del momento. Questo progetto sarà discusso nelle forme prescritte dalla Costituzione. Durante il periodo di transazione il nostro organamento municipale continuerà ad esser retto dalla legge del 2 maggio 1855. »

— Nei medesimi giornali si leggono i motivi del progetto di legge per abrogare la legge di sicurezza generale presentato or fa qualche giorno al Corpo legislativo:

« Tutti i governi che si sono succeduti in Francia, in presenza di atti violenti o di sintomi di gravi pericoli hanno avuto ricorso a misure di sicurezza generale, ed hanno chiesto alle leggi poteri eccezionali, ma tutti non hanno avuto la fortuna di rinunciare volontariamente a queste leggi e di pronunciarne l'abrogazione.

« Il governo dell'imperatore ha fortuna migliore, e dopo aver lasciati spirare senza dimandarne il rinnovamento quei poteri eccezionali e transitorii che gli conferiva la legge del 27 febbraio 1858, dopo avere contraddistinta la durata di questa legge con due amnistie generali (10 agosto 1859 e 15 agosto 1869), esso vi propone oggi l'abrogazione completa anche di quegli articoli che nel pensiero del legislatore del 1858 presentavano un carattere di permanenza.

« Questa abrogazione non lascierà disarmati nè il potere nè la società contro i colpevoli tentativi. Nel fare ritorno alla legislazione antica noi non incontreremo, è vero, i rigori della legge del 9 settembre 1835 abrogati nel 1848, ma ritorniamo alla legge del 17 maggio 1819, la quale prevede e reprime l'eccitamento a crimini e delitti di qualunque genere, e per conseguenza a quelli che sono previsti dagli articoli 86 ed 87 del Codice penale. L'eccitamento all'odio e disprezzo del governo, i complotti contro la sicurezza dello Stato restano soggetti alle nostre leggi penali e puniti da leggi efficaci. Non è adunque a temersi nessuna seria obbiezione contro la misura che vi viene proposta.

« Soltanto il delitto relativo alla fabbricazione di macchine esplodenti e di polveri fulminanti, previsto dall'art. 3 della legge che sta per scomparire, può dar luogo ad esaminare se non vi sarà una lacuna da colmare e se la legge del 24 maggio 1834 si applichi ai fatti che questo articolo definisce; ma basta che l'attenzione del legislatore sia chiamata su questo punto di ordine pubblico e generale, perchè ei vi provegga qualora ne sia il caso. »

— Nella *Patrie* si legge:

La Commissione incaricata di studiare un nuovo organamento amministrativo per l'Algeria ha compiuto il suo lavoro. Essa propone di assimilare l'amministrazione di quella colonia a quella della metropoli. A termini del progetto, l'Algeria avrà:

Il suo territorio diviso in dipartimenti amministrati da funzionari civili;

Consiglieri generali e municipali elettivi;

Un deputato per ogni dipartimento per rappresentarla nel Corpo legislativo;

Un bilancio speciale per le spese *locali*, che sarà redatto e votato da un Consiglio superiore, formato di persone elette dai Consigli generali;

Un governatore generale che avrà grado di ministro, ed a questo titolo responsabile.

La giustizia francese pronunzierà su tutte le contestazioni e sui reati correzionali o criminali; i mussulmani però conserveranno la legge mussulmana per gli affari civili e commerciali, a meno che non preferiscano la legge francese.

— La sezione d'accusa dell'alta Corte di giustizia, riunitasi il 18 per deliberare intorno alla relazione concernente l'affare di Anteuil, ha deliberato seduta stante il rinvio del principe Pietro Bonaparte dinanzi all'alta Corte, sotto la doppia accusa di omicidio commesso sulla persona di Victor Noir e di tentato omicidio contro Ulrico Fonvielle.

BELGIO

Il giorno 18 corrente la Camera dei rappresentanti del Belgio ebbe per incidente ad occuparsi un'altra volta della questione ferroviaria occorsa l'anno passato tra i governi di Brusselle e di Parigi.

Con speciali petizioni taluni abitanti della capitale belga richiamano l'attenzione dell'assemblea sopra un fatto notato recentemente e commentato dai giornali.

Un funzionario della Compagnia dell'Est francese è stato chiamato alle funzioni di direttore della Compagnia del Grande Lussemburgo.

Non è questa una violazione della legge votata nell'ultima sessione e diretta contro la progettata fusione delle due Compagnie? E se non è una violazione reale di questa legge, non v'è in ciò un'apparenza per lo meno di fusione, che potrebb'essere stata calcolata nell'idea di un giuoco di Borsa? Tale è il doppio quesito che gli abitanti di Bruxelles, autori delle petizioni di cui è caso, hanno creduto di dover sottoporre alla Camera.

Il ministro delle finanze, Frère-Orban, ha tosto dichiarato che il fatto si limitava ad un cambiamento di persone, cambiamento al quale è estraneo qualunque disegno contrario alla legge dello scorso anno. Ha poi aggiunto che le due Compagnie protestano contro il sospetto di volere operare clandestinamente una fusione vietata da una legge, e in quanto a sè, egli ha ricordato di essere munito bastantemente per potere all'uopo sventare un simile tentativo.

Dopo le dichiarazioni categoriche del ministro, le petizioni erano evidentemente senza oggetto. Tuttavia la Camera, senza dubbio affine di far bene constare il suo rispetto pel diritto di petizione, ha creduto di doverne pronunciare l'invito alla sua Commissione speciale.

PRUSSIA

Berlino, 19 febbraio.

Nel Parlamento federale il deputato Wigger con altri aveva mosso una interpellanza sulla convocazione della Dieta del Mecklemburg, avvenuta durante la sessione del Parlamento federale. Il ministro Delbrück rispose che, quando il governo del Mecklemburg aveva emanato il decreto di convocazione, non era ancora noto il tempo in cui verrebbe convocato il Parlamento della Confederazione Germanica del Nord. Soggiunse che ora si rendeva impraticabile il prorogare la Dieta mecklemburghese, perchè a quel governo era indispensabile la votazione delle imposte. Il trattato di giurisdizione conchiuso col granducato di Baden venne approvato senza discussione in prima lettura; e così pure il progetto di legge sulle pensioni per gli antichi soldati dello Schleswig-Holstein.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Pesth, 19 febbraio. — La Commissione d'inchiesta sul monopolio del tabacco si è dichiarata per la conservazione di detto monopolio, con alcune agevolezze a pro del pubblico.

In conseguenza di un articolo pubblicato dal deputato Ernesto Simonyi nel giornale *Magyar Ujsag*, órgano dell'estrema sinistra, in cui questa veniva accusata di non avere alcun programma, si è in seno dell'estrema sinistra della Camera dei deputati dichiarata una scissione. Ernesto Simonyi ha abbandonato la redazione di detto giornale.

PRINCIPATI DANUBIANI

Il ministero, formato da M. A. Golesco, è stato bene accolto dalla Camera dei deputati. Il presidente del Consiglio ha dato lettura del suo programma, che fu applaudito. Venne proposto un voto di fiducia, che fu approvato alla maggioranza di 67 voti contro 31.

AMERICA

Il *Times* ha ricevuto da Filadelfia il telegramma seguente, sotto la data del 17 febbraio: Nel giorno 2 febbraio la Camera dei rappresentanti aveva votato una risoluzione colla quale il Comitato per gli affari esteri veniva richiesto di ricercare per quali ragioni la Repubblica di Cuba non avesse ad essere riconosciuta quale parte belligerante. Il generale Banks, presidente del Comitato, ha presentato mercoledì una risoluzione colla quale si autorizza il presidente a dichiarare che è intenzione degli Stati Uniti di mantenere una stretta e imparziale neutralità nell'attuale conflitto tra Cuba e la Spagna, dichiarando nello stesso tempo che tutte le leggi di neutralità che possano essere in contrasto colla suddetta intenzione, abbiano a considerarsi, rispetto al presente conflitto tra Cuba e la Spagna, come nulle, irrite e senza effetto alcuno. La Camera non ha ancora deliberato intorno a questa risoluzione.

ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(*Vedi N.* 49)

2 agosto 1869. — Seconda adunanza.

Programma d'esami per gli esercenti farmacie — Norme per l'ammessione di studenti provenienti da altre Università — Collegio dei Cinesi in Napoli — Commissioni per esami di laurea — Domanda per dispensa della licenza liceale — Concorso ai posti di studio di perfezionamento — Restituzione di carte presentate sotto falso nome — Concorso della cattedra di patologia generale in Palermo — Designazione delle materie per le dissertazioni di laurea in legge.

Sono presenti il vicepresidente Mamiani ed i consiglieri Bertoldi, Betti, Brioschi, Ponti, Villari, Bonghi, Cipriani, Amari, Messadaglia, Tenca e Felici.

La tornata si apre alle ore 11 1|2 antimeridiane con la lettura del processo verbale di ieri, che viene approvato.

Quindi ricordata la questione da lungo tempo vertente intorno al temperamento da adottare verso gli esercenti farmacie sforniti di regolare diploma, e le deliberazioni in proposito emesse da questo Consiglio nelle adunanze del 5 febbraio e 3 maggio 1868, si dà notizia che sono venuti in accordo i due Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, ed hanno formolato un apposito Reale decreto. Con questo decreto coloro che al 1° gennaio 1867 avevano da dieci anni condotto lodevolmente una farmacia, sono ammessi, durante l'anno 1870, a sostenere presso una scuola di farmacia, un esame pratico, sopra programma compilato dal Consiglio Superiore, e possono ottenere una patente d'idoneità valevole per la sola località in cui tengono attualmente la loro farmacia.

Aggiunge il relatore che in compagnia di un altro consigliere ha egli dato opera alla compilazione del programma degli accennati esami, nel quale senza entrare in particolari della scienza si è cercato di comprendere quanto importi conoscere per esercire con esattezza e senza pericolo di danni la professione del farmacista.

Dà in seguito lettura di tale programma che a pieni voti è approvato, onde il vicepresidente, vista la soddisfazione del Consiglio, ne fa al riferente convenienti ringraziamenti.

Il rettore della Università di Napoli ha mosso un dubbio intorno al modo come regolarsi verso i giovani provenienti da Università libere ed anche Regie che bramano essere ammessi a continuare ivi i corsi incominciati altrove, e ciò tanto rispetto agli studi fatti quanto riguardo alle tasse pagate.

Il relatore nell'esporre questo quesito propone doversi stabilire che la Facoltà nella quale deve essere ammesso lo studente, verificati gli studii dal giovane precedentemente fatti mediante certificati legalizzati degli esami superati a cominciare da quello di licenza liceale, decida se debba ammetterlo semplicemente ad un dato anno di corso, ovvero obbligarlo a speciali esami e corsi prima di permettere la sua ammessione, secondo che gli insegnamenti ricevuti rispondano a quelli stabiliti dai regolamenti.

Ed in quanto alle tasse non trova regolare che si debba far pagare alcuna differenza allo studente che si riceve su quelle che precedentemente avesse corrisposto, ma solo che nel caso debba questi sostenere speciali esami o assistere a particolari lezioni, oltre quanto è prescritto per l'anno di corso in cui deve esser ammesso, sia tenuto a pagare quella parte della tassa relativa al corso speciale che deve seguire per regolarizzare i proprii studi. Infine il relatore stima conveniente dover far notare alle Facoltà che è loro obbligo di riferirne al Ministro, se riconoscano nei giovani provenienti da altra Università la mancanza di certe cognizioni assolutamente necessarie ai costoro studi, cosicchè avessero dubbio della bontà dell'insegnamento ad essi impartito.

Approvate queste proposizioni si dà lettura di una nota ministeriale e di due disegni di RR. decreti sui quali è chiesto l'avviso di questo consesso, intorno al riordinamento da dare al collegio dei Cinesi fondato in Napoli da Matteo Ripa, dichiarandolo ente morale sotto la dipendenza del Ministero di Pubblica Istruzione, mutandogli nome in R. Collegio Asiatico di Napoli, ed instituendo in esso anche una scuola esterna delle lingue vive dell'Oriente per giovani italiani e stranieri, che vogliano dedicarsi a quelli studi.

Un tale provvedimento è in massima accolto con immensa soddisfazione, salvo a discutere sui particolari della redazione dei due accennati decreti, in seguito ad analogo rapporto di un relatore, che viene nominato.

Di poi si adottano le seguenti deliberazioni:

1° Non dover nominare per l'Università di Camerino, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento universitario 6 ottobre 1868, i membri per la Commissione degli esami di laurea in medicina, dovendo solo inviarsi dal Ministero un commissario ad assistere agli esami, come è stabilito per tutte le Università libere.

2° Non poter inviare all'Università di Macerata un commissario ministeriale per assistere agli esami finali di farmacia secondo fu deliberato nell'adunanza del dì 11 luglio p. p. perchè dessa è Regia; nè doversi altrimente nominare una Commissione a' termini dell'articolo 38 del regolamento universitario, sibbene doversi la relativa Commissione comporre nel modo determinato dall'articolo 15 del regolamento delle scuole di farmacia del dì 6 marzo 1865.

3° Respingere l'istanza di un giovane che avendo compiuto il primo anno di corso medico chirurgico nella Università di Roma, ha chiesto d'essere ammesso al secondo anno dell'indicato corso nell'Università di Camerino con dispensa dalla presentazione dell'attestato di licenza liceale.

Poscia il relatore della Commissione incaricata di riferire intorno alle discipline sulle quali debbono aprirsi i concorsi per i posti di studio all'estero e nell'interno da conferirsi nel prossimo anno scolastico, si fa a chiedere al Consiglio le norme generali sulle quali intende che il lavoro della Commissione sia compiuto.

Innanzi tutto si trova opportuno stabilire come condizione necessaria per ottenere il conferimento di un posto all'estero la cognizione della lingua del luogo ove il giovane deve recarsi a studiare, ed una conveniente preparazione a profittare della specialità di una data disciplina che ivi s'insegna.

Però si stima necessario di aversi a determinare non solo la disciplina cui debba assegnarsi il posto di studio, ma ben anche il luogo ove debba il giovane recarsi a studiarlo.

Si giudica inoltre regolare che non si conferiscano posti al estero se non per straordinaria eccezione, nelle discipline il cui perfezionamento può ben ottenersi presso gl'istituti del regno.

Quindi passando a discorrere anche sui generali delle specialità di studi che meglio convenga seguire all'estero o all'interno, perchè possa ciò servire di norma alla Commissione; s'indicano sei insegnamenti per l'estero, cioè:

Fisica medica.
Legislazione musulmana.
Storia del diritto.
Diritto romano.
Scienze politiche.
Diritto commerciale.

E si ritengono come studi da potersi far bene nell'interno altri quattro, cioè:

Anatomia.
Malattie veneree e cutanee.
Malattie delle donne e dei bambini.
Paleografia.

Date queste istruzioni di massima alla Commissione, si prende atto che il Ministero ha chiesto la restituzione di alcune carte riguardanti una domanda pel conferimento delle lauree in medicina, presentata da un tale che si è verificato aver falsato il proprio nome.

Si dà quindi lettura della relazione intorno all'esito del concorso eseguito pel conferimento della cattedra di patologia generale vacante nella R. Università di Palermo, nella quale, esposti tutti i particolari del concorso, ed assicurato che tutte le operazioni del medesimo sono procedute in piena regola, si viene a discorrere dei titoli e del merito dei vari concorrenti che vi si erano iscritti, e si conchiude che la Commissione ha rinvenuto unico eleggibile a quella cattedra e meritevole di ottenerla il dottor Luigi Fasce.

Sopra questa proposizione si procede alla votazione segreta per mezzo di schede, il cui squittinio dà il seguente risultato.

Votanti numero 11
Schede col nome del Fasce . . 11

Onde il vicepresidente proclama che il Consiglio Superiore, all'unanimità, è di avviso che il dottor Luigi Fasce debba essere nominato professore ordinario della cattedra di patologia generale vacante in Palermo.

Finalmente un consigliere, ricordato il voto del Consiglio di rendere segreti i temi delle dissertazioni per gli esami di laurea in leggi, stabilendo con antecedenza però, secondo per le altre Facoltà si pratica, le discipline dalle quali essi temi debbano essere tratti, riferisce essersi ricevute intorno a tale oggetto le diverse proposte delle Facoltà delle varie Università del Regno. Egli dice che tutte concordano nell'indicare tre discipline, cioè: diritto romano, diritto civile e diritto penale; ma nelle altre sono disparatissimi i pareri, sicchè debbonsi dal Consiglio stabilire le altre due o tre discipline da aggiungere a quelle. Ed il Consiglio dopo analoga discussione determina doversi a quelle aggiungere il diritto costituzionale ed amministrativo e l'economia politica.

Dopo di che l'adunanza si scioglie.

NOTIZIE VARIE

Leggesi nel *Piccolo Giornale* di Napoli del 20:

Stamane alle ore dieci e quaranta minuti è giunta fra noi Sua Maestà. Ricevuto dalla Principessa Reale, dal prefetto, da altre autorità e da una folla grandissima di persone che erano accalcate alla stazione della ferrovia, il Re fu accolto da lunghi applausi. Moltitudine di gente, affollata fuori della stazione, rivide il Re con manifestazioni di affetto. Sebbene il tempo fosse piovosissimo e S. M. passasse per Foria e Toledo in carrozze chiuse, i cavalli delle quali correvano a galoppo, pure moltissime famiglie, che aspettavano il passaggio del Re, gettarono sulle carrozze grande quantità di fiori. In piazza San Ferdinando era anche raccolta assai gente desiderosa di rivedere Vittorio Emanuele. E fin la plebe volle mostrare il suo affetto che fu esternato da una deputazione di pescivendoli che presentarono a S. M. parte della loro pesca di questa notte.

Con S. M. ritornava in Napoli stamane il Principe Umberto.

— L'Associazione Generale degli operai di Torino, pubblicando il resoconto dell'annata 1869, ricorda le norme principali che regolano la Società.

L'ammessione ha luogo dai 16 a 35 anni. Sono esclusi i condannati per furto, truffa, od attentato al costume, e coloro che non conducono vita laboriosa ed onorata.

Dopo sei mesi di ammessione, il socio, in caso di malattia, ha il sussidio giornaliero di L. 1 50, e la cura medica chirurgica.

Dopo dieci anni il socio inabile al lavoro ha una pensione vitalizia.

Annesse alla Società sono le istituzioni speciali della cassa mutua particolare, della cassa speciale per le vedove e gli orfani, ed il Comitato di previdenza pei magazzini sociali.

Inoltre la Società mette a disposizione dei soci sale di lettura con molti giornali, ed una già ricca biblioteca.

I nuovi soci ammessi durante l'anno 1869 ascendono al numero di 304.

Riassumendo il rendiconto dell'anno 1869, si trova

un attivo di lire 131,262 68, ed un passivo di lire 112,208 72, cosicchè il fondo attivo di sopravanzo è di lire 19,053 36. Gli avanzi degli anni precedenti ascendevano a lire 237,991 35, per modo che il fondo sociale al 1° gennaio passato era di lire 257,044 71.

Analizzando le cifre si trova che la parte di entrata proveniente dal solo contributo dei soci fu di lire 113,664, e la somma dei sussidi fu di lire 98,891.

Ritenendo la spesa totale di lire 112,208 72, si nota che il solo prodotto delle quote dei soci erano più che sufficienti a coprire tutte le spese, lasciando ancora un avanzo di lire 1,456.

Ciò prova che la Società ha ormai così solide basi che non può a meno di crescere d'importanza ogni anno, e poter sempre meglio provvedere alle pensioni dei vecchi inabili.

Quando si tenga conto delle istituzioni annesse, il capitale sociale eccede già le lire 400 mila, e questo è un risultato splendido che fa prova anche della bontà della direzione e dell'amministrazione della Società.

Ai risultati materiali si aggiungano i vantaggi morali di istruzione e di educazione, e si vedrà che nessun elogio può adeguare il merito di siffatta istituzione così utile e così benefica, che coll'ordine, col lavoro a col risparmio sa educare i figli del popolo ad ogni virtù cittadina, preparando così alla patria un miglior avvenire (*Conte Cavour*)

— Ieri, scrive *La Spezia* del 20, alle ore 8 del mattino venne ammainata dalla pirofregata corazzata *Re di Portogallo* la bandiera di divisione del comando locale, salutata dalle salve d'uso, mentre contemporaneamente issavasi quella del comando del primo dipartimento militare marittimo, parimente salutata dalle artiglierie. Il contrammiraglio Cerruti, comandante il dipartimento, giungeva nella nostra città la sera di venerdì scorso.

Il *Duca di Genova* usciva ieri mattina alle ore 10 antimeridiane dal bacino n. 1, ancorandosi nella prima Darsena.

Lo stesso giorno ancorava nel nostro golfo l'i. r. goletta austriaca *Saida*, comandante Enriquez, con 6 cannoni e 84 persone d'equipaggio; vennero quindi scambiate le salve d'uso con i nostri Reali legni. Il suddetto bastimento viaggia nel Mediterraneo per commissioni scientifiche.

— Scrivono da Albenga alla *Gazz. di Genova*:

In data 14 corrente il Consiglio comunale di Albenga ha deliberato un premio annuo di 1400 franchi a qualunque costruttore navale che su quella spiaggia costruisse e lanciasse un bastimento non inferiore a 300 tonnellate di R^a^ stazzatura. E questo premio sarà duraturo per quattro anni, e poi per altri due percepirà sole lire 1000 annue. Un costruttore non può percepire che tre premi ad un tempo, ed è obbligato a lanciare in mare almeno un bastimento all'anno. Di più il municipio esenta tutte le materie, legnami, ferri, cordami, ecc. per la costruzione ed attrezzatura del legno da qualunque dazio comunale. Gli accorda pure l'alloggio. Accorda di più al costruttore l'arenile *gratis* pagando egli al governo il canone annuo e che spetta. Pel primo bastimento che si costruirà e che si chiamerà *Albenga* concorsero molti abitanti di quel paese e perfino la Società operaia.

I costruttori navali Traverso e Guastavino si assunsero l'incarico di stabilire cantieri navali alle condizioni suddette. L'iniziativa di detta industria devesi in gran parte al signor Lorenzo Rolandi, commissario nella R. marina, che riuscì a far comprendere ai suoi concittadini il vantaggio che se ne può ricavare.

Esiste in Albenga una lascita annua di certo signor Lamberti (mi pare 2000 franchi) per quel tale che ivi stabilisce una fabbrica di telerie e cordami. Si noti che la canape delle pianure di Albenga è appena seconda se non uguale a quella delle Marche.

Per la costruzione d'un bastimento di 1000 tonnellate assicurarono i costruttori possanvi essere 15 a 20 mila lire di risparmio trovandosi il legname a più favorevoli condizioni.

— La *Gazzetta del Popolo* di Torino riferisce che a Lemie, presso Viù, tredici persone, di cui la più parte erano giovanotti e ragazze, mentre si trovavano radunati in una stalla rompendo noci per fabbricarne dell'olio, rimasero schiacciati sotto la volta di quella, che cedendo all'enorme peso della neve caduta nei giorni precedenti, rovinava improvvisamente.

Accorsa tosto molta gente sul luogo del disastro, di mezzo alle macerie vennero estratte sei persone ancora vive, sebbene assai malconcie; gli altri sette erano già cadaveri quando vennero dissepolti.

— La sera del 15 corrente nelle sale della Società di letture e conversazioni scientifiche tenevasi a Genova la consueta adunanza settimanale.

Il presidente invita il signor avv. Pescetto a volere dar lettura di un suo cenno bibliografico sopra la valente opera *Dante in Liguria* dell'Emanuele Celesia, ed il simpatico libricino del Queirolo, *I tre articoli del Codice civile spiegati agli sposi*.

L'avv. Pescetto riassumeva con molta cura le belle pagine del Celesia, che non inferiori dimostrava all'alto soggetto, ed attirava acconciamente l'attenzione dell'uditorio sovra i pregi e lo scopo delicato all'operetta del Queirolo connessi, che per sommi capi enumerava.

Il signor Descalzi facevasi quindi a svolgere il tema posto all'ordine del giorno: *naufragi: attuale sistema di navigazione, nuovo tipo di nave, motori, propulsori.*

Rammentata la somma opportunità del soggetto, dimostratone lo scopo eminentemente umanitario, ed esposta una statistica ufficiale dei naufragi avvenuti nell'anno, dichiara inalberare il vessillo della fondazione di una lega per la navigazione.

A questa non meglio crede poter collaborare che col rendere di pubblica ragione il sistema da esso immaginato. Stabilita perciò con diffusa esposizione, la teoria della nave in quanto è affine al suo modo di comportarsi nei naufragi, premette anzitutto che vorrebbe la nuova costruzione navale s'informasse ad una maniera di prova più acuta, di chiglia più ottusa e di fondo meglio piatto.

Quindi espone com'egli propugni il concetto di una nave graduale, divisa in tre sezioni, di cui quella immersa, conforme all'odierna costruzione, la seconda più corta e ristretta di presso che in quinto, e la terza pure di un quinto più corta e ristretta della seconda. Cotali, ed altri non meno saglienti caratteri, risguardanti in ispecie i fianchi ed una più semplice alberatura, nonchè i mezzi per limitare la fronte su cui irrompe l'urto delle ondate, dice costituire il criterio fondamentale del suo sistema, a maggiore luce del quale presenta all'adunanza un tipo geometrico da esso tracciato.

Paragonata poi una nave che agli odierni sistemi di costruzione s'informi, ad un'altra disposta secondo quello ch'egli vorrebbe introdurre, si adopera a provare come a questa ultima verrà fatto di realizzare una medesima forza, sotto un minore bersaglio alle onde e al nemico, una maggiore velocità, una nuova ed acconcia soluzione al grave problema del *rullio*, e quindi la possibilità d'intraprendere viaggi di circumnavigazione con ogni sicurezza.

La lettera del signor Descalzi fu dall'uditorio colla massima attenzione ascoltata ed accolta.

Il socio prof. Ciocca prendeva quindi la parola per obiettare come, attesa la grave importanza dell'argomento, e la moltiplicità dei problemi di nautica e di costruzione navale a cui si connette, era necessario di ben distinguere se nel sistema del signor Descalzi doveva predominare la marina mercantile o la militare; essendochè per quest'ultima certe condizioni nautiche essenziali crede verrebbero in esso a mancare, e soprattutto non potrebbe il centro di carena riunirvi la stabilità necessaria. Giudica perciò essere conveniente che cosiffatto sistema, a cui non ritiene unirsi un carattere di assoluta novità, venga sottoposto al severo scrutinio dei calcoli teorici.

Il signor Descalzi porge in appoggio delle innovazioni da esso proposte più ragguagliate nozioni, e chiama in soccorso alcuni cenni sugli sforzi speciali esercitati dalle onde e sul modo con cui intese prometterVi.

Ma il braccio di leva dal sistema di forze ch'è detto *coppia di stabilità*, e che governa il comportarsi della ossatura navale nel fluido teme il prof. Ciocca abbia per quel sistema a risultare minore, con manifesto detrimento nella stabilità stessa della nave.

E ciò spiega con molta erudizione, basandosi sopra fondati principii tecnici non meno che su circostanze di fatto importantissime, riguardanti l'equilibrio speciale dei sistemi galleggianti, l'azione del vento, la resistenza opposta dalle onde, nonchè quella presentata dalla nave nel senso del *beccheggio*. Ritiene quindi che la stabilità di fianco nel progetto del signor Descalzi abbia a fare difetto. Questi deferendo siffatto criterio alla competenza del preopinante, cui pure si associa con brevi parole il signor Giulio Lanza, ama porre in sodo che eguali obbiezioni non possa incontrare, nella foggia di nave ch'egli propone, la resistenza di chiglia, e conchiude dichiarando come bene avventurate egli avrebbe a stimare le sue ricerche se la salvezza di un solo navigante ne potesse conseguire.

— Leggesi sotto la data di Cette (Francia) 18 corrente febbraio:

Il bastimento veneziano *Plebiscito*, capitano Flocco, carico di 90,000 dogarelle investì nella notte del 17 sulla punta di Aresquiers. Questo bastimento s'era posto a costeggiare nella notte di martedì a mercoledì; avea rilasciato a Marsiglia ove prese un piloto per essere condotto a Cette. Nel momento del naufragio il tempo era bello: il capitano non essendo riuscito nella notte ad alleggerire e riporre a galla il legno, imbarcò l'equipaggio nella scialuppa e arrivò a Cette.

La cannoniera *La Grénade* aiutata da una brezza di N. E. e da un leggiero ondeggiamento del mare riuscì a liberarlo completamente. In seguito questo bastimento fu preso a rimorchio e oggi è arrivato a Cette.

— È morto a Zurigo il dott. H. Escher professore di diritto pubblico, avvocato patrocinante per molti anni e già membro del Consiglio di Stato. Pubblicò nel 1866 un libro sulla Svizzera col titolo: *Ricordi di più che 60 anni*; pubblicò inoltre una serie di lavori scientifici sopra varie quistioni importanti di dritto civile e di dritto penale, e fra gli altri il *Manuel de la politique pratique.* Escher aveva 82 anni.

— Il governo neerlandese ha autorizzato la Società americana del cordone telegrafico transatlantico a collocare una corda telegrafica che unisca la città di New York con uno dei punti della costa dei Paesi Bassi.

Si sta pure formando alla Aja una grande Società, sotto la protezione del Principe Enrico, per organizzare su vasta scala un servizio regolare verso le Indie pel canale di Suez con cinque battelli a vapore della massima portata.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE.

Avviso di concorso agli esami per i posti retribuiti e per quelli di commesso gerente.

In conformità di quanto è determinato dal Ministero delle Finanze, direzione generale del Demanio e delle Tasse, con circolare del 12 febbraio corrente, N. 358, il sottoscritto rende noto quanto appresso:

Nei giorni 21 e seguenti del prossimo mese di marzo saranno aperti in questa Intendenza, posta in piazza S. Martino, gli esami di concorso prescritti dall'articolo 35, capoverso secondo, del Decreto Reale 17 luglio 1862, N. 760.

Saranno ammessi ai predetti esami:

1° I volontari della carriera superiore dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse i quali all'epoca surriferita avranno compiuto un anno di tirocinio dalla loro nomina, e si trovino del resto nelle condizioni volute dal precitato art. 35, e dell'altro art. 30 delle istruzioni 4 maggio 1863 per la esecuzione del Decreto Reale surriferito.

2° Gl'impiegati già demaniali della carriera d'ordine, purchè aspirino ai posti di ricevitore del registro.

3° Gli aspiranti a conseguire la idoneità per la carriera dei commessi gerenti, con che ognuno abbia i requisiti tassativamente prescritti dai regolamenti in vigore.

4° E tutti coloro ai quali con speciale disposizione ministeriale fosse stata fatta facoltà di sostenere gli esami.

Non potranno essere ammessi al concorso i volontari che attualmente sono in aspettativa, quelli che non avessero fornito la malleveria, e gli altri ai quali non fosse stato rilasciato il certificato di regolare servizio.

Gli esami verseranno sulle materie indicate all'art. 8 delle istruzioni ministeriali 4 luglio 1863; e consisteranno nella soluzione di sei temi in iscritto, e nell'esame verbale, e segnatamente.

Per quello scritto:

a) Nello scioglimento di tre quesiti relativi alla legge di registro;

b) Nello scioglimento di due temi concernenti l'applicazione o della legge sul bollo, o di quella sulle tasse ipotecarie, sui beni di manomorta, o sulle società o assicurazioni;

c) Nella redazione di una consulta sopra qualche questione di Demanio o sopra un quesito legale.

Per quello verbale, che seguirà nel giorno successivo all'esaurimento dell'esame in iscritto, in domande da farsi al candidato:

a) Sulle applicazioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni concernenti il regime delle tasse amministrate dalle già Direzioni demaniali ora dalle Intendenze di finanza;

b) Sulle regole stabilite per bene amministrare, rivendicare e vendere i beni e diritti dello Stato;

c) Sulla tenuta dei registri demaniali, e degli uffizi incaricati della esazione delle tasse;

d) Sul contenzioso demaniale;

e) Sul modo di accertare le contravvenzioni alle leggi e regolamenti in vigore pel Demanio e per le tasse;

f) Sulla contabilità demaniale;

g) Sui doveri degl'impiegati dipendenti dalle Intendenze di finanza;

h) Sul servizio degl'ispettori e sotto ispettori;

i) Sui diversi rapporti che le leggi sancite per gli altri rami di amministrazione hanno colle vigenti leggi per l'amministrazione speciale del Demanio e delle tasse.

Coloro che intendono di sostenere gli esami devono presentare, o fare pervenire a questa Intendenza, quindici giorni avanti quello fissato per l'apertura dei medesimi, apposita istanza scritta in carta bollata da centesimi 50, corredata, a forma del disposto dall'articolo 4 delle menzionate istruzioni 4 luglio 1863.

Per i volontari aspiranti ad un posto retribuito nella carriera superiore:

a) Dal Decreto di nomina a volontario della carriera superiore:

b) Da un certificato rilasciato dagli uffizi presso cui il volontario fu destinato, e dal quale resulti che il candidato ha servito sei mesi almeno presso un uffizio contabile, e altri sei presso una delle già Direzioni demaniali, e che durante il tempo del suo tirocinio ha dato prove di subordinazione ai superiori, e di diligenza nello adempimento dei suoi doveri;

c) Della prova di avere prestata la cauzione prescritta dall'art. 35 del Decreto Reale 17 luglio 1862, N. 760.

Per gl'impiegati d'ordine che intendono passare nella carriera superiore:

a) Dal Decreto di nomina ad uno dei posti retribuiti della carriera inferiore, da cui si appalesi il prescritto tirocinio di servizio, salvo il disposto dall'art. 158 delle suddette istruzioni 4 maggio 1863;

b) Da un certificato rilasciato dal capo d'uffizio che dimostri avere l'istante atteso ai suoi doveri d'ufficio con zelo e diligenza.

Per coloro che aspirano ad essere nominati commessi gerenti:

a) Dalla fede di nascita che provi avere l'aspirante compiuta la età di anni venti;

b) Da un certificato dell'autorità locale che dimostri essere l'aspirante di buona condotta, e godere la pubblica estimazione;

c) Da un attestato che provi avere l'aspirante fatto un corso completo di studi ginnasiali o tecnici;

d) Da un certificato che giustifichi gli antecedenti giudiziari, prescritto dagli articoli 17 e 18 del regolamento per la esecuzione del Decreto Reale 6 dicembre 1865, N. 2644, che istituisce il casellario giudiziario;

e) Da un attestato medico constatante la sanità della fisica costituzione del richiedente, e la mancanza in esso d'imperfezione che lo rendano meno adatto al posto d'impiego cui aspira, o potrà col tempo aspirare nell'amministrazione.

All'oggetto surriferito i concorrenti dovranno presentarsi a questa Intendenza non più tardi delle ore otto antimeridiane dei giorni suindicati, avvertendo che per gli esami in scritto non possono essere impiegate più di sei ore in ciascun giorno.

Firenze, 18 febbraio 1870.

L'intendente: CARIGNANI.

DIARIO

Il Senato francese nella sua seduta del 18 ha ricevuta comunicazione del progetto di senatusconsulto, il cui scopo è di modificare l'articolo 57 della costituzione, di togliere il carattere costituzionale al sistema di nomina dei sindaci e degli aggiunti e di decidere che quindi innanzi tali nomine saranno regolate da una legge. Dopochè il Senato avrà adottato questo senatusconsulto, il governo presenterà al Corpo legislativo il progetto di legge pei municipi. I giornali fanno voti perchè questa presentazione possa aver luogo senza ulteriori ritardi.

Le interpellanze dei senatori d'Aguesseau e Boinvilliers sui recenti disordini di Parigi sono state aggiornate al 4 marzo.

La prima questione di cui si è occupato il Parlamento federale tedesco è stata quella di sapere se dovevasi o no rispondere con un indirizzo al discorso del re di Prussia. Le opinioni furono divise. I conservatori inclinavano all'affermativa. Il partito nazionale, comprendendo probabilmente la inopportunità di insistere sui concetti unitarii del discorso nelle condizioni attuali della pubblica opinione al di qua dal Meno, propugnò l'opposta opinione. E questa vinse. La frazione dei conservatori finì coll'aderire anch'essa a quest'ultimo avviso, e venne deliberato di ommettere per ora qualunque idea di presentare un indirizzo.

Si ha da Sternberg che in quella città il 18 corrente s'inaugurò la nuova sezione della Dieta mecklemburghese. La presidenza della Dieta medesima ha fatto sapere che la proposta dei signori Manike e Duggenkoppel per la riammissione in vigore della costituzione del 1869 è stata rigettata come incostituzionale.

Siccome poi è invalsa la consuetudine che nel tempo in cui siede a Berlino il Parlamento della Confederazione del Nord, le Diete dei singoli Stati confederati rimangono chiuse, questo fatto dell'apertura della Dieta mecklemburghese nel momento attuale e durante la sessione del Reichstag ha motivata una speciale interpellanza del signor Wiggers e di altri deputati al cancelliere della Confederazione. Il signor Wiggers ed i suoi colleghi hanno chiesto di essere informati di ciò che il cancelliere federale abbia fatto per ovviare agli inconvenienti della sessione simultanea del Parlamento federale e della Dieta del Mecklemburgo.

Le notizie sulla situazione della Spagna sono contraddittorie. Una parte dei corrispondenti pretende sapere che il partito carlista sia alla vigilia di tentare un nuovo movimento, e designano le provincie basche, l'Aragona e la Navarra come i punti dello Stato nei quali il movimento avrebbe da scoppiare. Ed aggiungono che il governo ha mandati rinforzi di truppe nelle provincie medesime, con altri particolari ancora. Da un'altra parte invece si scrive che il tentativo di una nuova levata di scudi per fatto dei carlisti è abortito fino dall'origine a motivo particolarmente del rifiuto del generale Cabrera di assumerne la direzione finchè non sieno stati posti a sua disposizione dei mezzi assolutamente impossibili ad aversi dal duca di Madrid e dai fautori della caduta dinastia.

Nel discorso con cui aprì la terza sessione del Parlamento canadese, il governatore sig. John Young disse che lo Stato ha progredito notevolmente sotto l'aspetto degli sviluppi industriali, commerciali ed agricoli. Ha deplorato che dei maleintesi abbiano provocate complicazioni nel territorio del nord-ovest; ma espresse la speranza che le difficoltà giungeranno presto a termine, e che gli abitanti della Riviera Rossa si uniranno alla Confederazione canadese. Verrà presentato al Parlamento federale un *bill* per determinare l'amministrazione di quel territorio. Saranno del pari sottoposti all'assemblea dei *bills* destinati a regolare gli affari di banca e la circolazione monetaria, a stabilire l'uniformità del sistema elettorale nelle varie provincie e ad istituire una suprema Corte d'appello.

Dal Ministero dei Lavori Pubblici abbiamo le seguenti notizie telegrafiche in data d'oggi:

« Il servizio sul Moncenisio mediante la ferrovia Fell rimase ieri, 21, interrotto per la caduta di una valanga presso il Rifugio al N. 5. La *tormenta* era orribile. I treni N. 4 e 6 poterono arrivare soltanto sino a Bard, e poscia dovettero retrocedere e rientrare in Susa alle ore 2 32 pomeridiane: il telegrafo non poteva funzionare. I dispacci postali furono inoltrati da Bard per mezzo di uomini. »

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 20.

L'abate Friederich, teologo del cardinale di Hohenlohe, sospetto di corrispondere coll'*Allgemeine Zeitung*, ricevette dalla polizia l'ordine di lasciare oggi lo Stato pontificio.

Parigi, 21.

Chiusura della Borsa.

	19	21
Rendita francese 3 %	73 52	73 60
Id. italiana 5 %	55 52	55 52
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	496 —	493 —
Obbligazioni	245 70	245 50
Ferrovie romane	46 —	47 —
Obbligazioni	125 —	125 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	— —	— —
Obbligazioni ferr. merid.	168 25	168 25
Cambio sull'Italia	3 3/8	3 1/4
Credito mobiliare francese	292 —	202 —
Obblig. della Regia Tabacchi	448 —	447 —
Azioni id. id.	667 —	667 —

Vienna, 21.

Cambio su Londra	124 —	124 —

Londra, 21.

Consolidati inglesi	92 5/8	92 5/8

Parigi, 21 (ritardato).

Ieri l'arciduca Alberto pranzò alle Tuileries.

Parigi, 21 (ritardato).

Corpo legislativo. — Interpellanza sulla politica interna. Jules Favre esprime la propria soddisfazione perchè il capo dello Stato abbia riconosciuto che la volontà nazionale e non la personale doveva far prevalere le sue decisioni; dice esser questo un fatto considerevole perchè non vi ha cosa che sia preferibile ad una rivoluzione pacifica e perchè la libertà anche ristretta vale meglio che quella ottenuta in mezzo ai tumulti. (*Applausi*) Soggiunge che la sovranità nazionale è la sola che debba oggi comandare; che ogni minoranza personale o collettiva, la quale volesse resistervi, sarebbe faziosa e dovrebbe essere combattuta fino l'ultima goccia di sangue. Favre rimprovera al ministero di non avere ancora detto e provato al paese che è la volontà del paese quella che governa; domanda al ministero se seguirà il programma del centro destro o quello del centro sinistro.

Buffet risponde: Tutti due.

Favre dice che essi sono contraddittori.

Buffet e Daru rispondono negativamente.

Favre rimprovera al Ministero di aver fatto spargere sangue.

Daru replica: « È il sangue dei nostri agenti quello che fu sparso. »

Favre biasima gli arresti; domanda la revisione della legge militare, la riorganizzazione della guardia nazionale, lo scioglimento del Corpo legislativo. Termina dicendo: « Quando il governo avrà compiuto queste riforme, noi lo sosterremo; se esso mantiene il governo personale, troverà in noi degli avversari irreconciliabili. »

Pinard confuta Favre; dice che lo scioglimento della Camera non è ammissibile fintantochè la maggioranza e il governo trovansi d'accordo.

La discussione continuerà domani.

Napoli, 21.

S. M. coi Principi e i Ministri assistette allo spettacolo del teatro S. Carlo. S. M. fu salutata ripetutamente da fragorosissimi applausi.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 21 febbraio 1870, ore 1 pom.

Il mare è calmo, e il cielo coperto; i venti sono deboli e vari. Il barometro si è abbassato da 2 a 4 mm. A Firenze il barometro si è abbassato di 6 mm. nella mattina.

Le pressioni barometriche diminuiscono anche in Austria e sul Mar Nero.

Il tempo sarà piovoso, e sono a temersi dei colpi di vento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 21 febbraio 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 748 0	mm 747,0	mm 740,6
Termometro centigrado	4 0	11,0	5,5
Umidità relativa	85 0	80,0	85,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	pioggia	pioggia debole
Vento direzione	SO	SO	SO
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 14,0
Temperatura minima. . . . . + 3,5
Minima nella notte del 22 febbr. . . + 4,0
Pioggia nelle 24 ore. . . . . mm. 7,0

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *I promessi sposi* — Ballo: *La Giocoliera.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia drammatica diretta da T. Salvini rappresenta: *La Serva amorosa.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. Adelaide Ristori rappresenta: *Debora.*

FEA ENRICO, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 22 *febbraio* 1870)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1870		»	»	57 45	57 40	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . » 1 ottob. 1869		36 50	36 35	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. id.		»	»	84 20	84 10	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		»	»	76 50	76 40	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . . » 1 genn. 1870	500	»	»	679	678	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	462
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	1970	»	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2250
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 genn. 1870	420	»	»	»	»	»	»	195
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	164
Dette . . . . »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1870	500	»	»	325 3/4	325 1/4	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	175
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) . . »	500	»	»	419	418 3/4	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	505	»	»	»	»	»	»	464
Dette in serie di una e due »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	500	»	»	»	»	»	»	133
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	57 3/4
3 0/0 idem . . . . » 1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	37 »
Imprestito Nazion. piccoli pezzi » id.		»	»	»	»	»	»	85
Nuovo impr. della città di Firenze id.	250	208 »	206 »	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 92	25 88
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 70	103 50
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. .		20 68	20 66
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 57 45-42 1/2-40 cont. e f. c. — Impr. Naz. 84 25-22 1/2-20 f. c. — Obbl. eccl. 76 40-45-50 contanti, f. c. e f. marzo. — Buoni Meridionali 419 f. c.

Il Vicesindaco: G. DINA.

INTENDENZA MILITARE
DELLA
CITTA' E FORTEZZA DI MANTOVA

Avviso d'asta.

Si notifica che per ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alle provviste periodiche del frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 10 del prossimo venturo mese di marzo, alle ore 10 antim., si procederà in Mantova nell'ufficio suddetto, situato nel corso Vittorio Emanuele (caserma Nuvolara), n. 788, avanti il capo dell'ufficio stesso, all'appalto per la provvista di

Quintali duemila di grano nostrale pel panificio militare di questa città, divisa detta provvista in 20 lotti da quintali 100 cadauno.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1869, come è spiegato all'art. 4 pei capitoli parziali d'appalto, conforme ai campioni esistenti presso questo ufficio, e dovrà avere il peso specifico di chilogrammi 75 per ettolitro.

La consegna del grano per il quantitativo di ogni lotto dovrà essere fatta in quattro rate uguali a versarsi nel panificio militare di questa città:

La prima rata nei primi dieci giorni dalla data dell'avviso ufficiale dell'approvazione del contratto;

La seconda rata nella terza decade a contare dalla data suddetta;

La terza rata nella quinta decade a partire dalla data medesima;

La quarta rata nella settima decade a partire dalla data stessa.

I capitoli d'appalto su cui è basata l'impresa di cui trattasi sono visibili presso quest'ufficio e presso quelli delle Intendenze militari dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che fra tutti gli accorrenti avrà offerto il prezzo più conveniente e maggiormente inferiore a quello stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo per servire a base dell'incanto, quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il prelodato Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a cinque giorni decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni lotto o lotti cui intendono concorrere e saranno firmati e suggellati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere a questo ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di L. 200 per ogni lotto, e potranno a loro piacimento fare offerte per uno o più lotti.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del debito pubblico del Regno d'Italia, le quali dovranno essere ragguagliate non già in ragione del valore nominale, ma sibbene in base al prezzo risultante dal corso legale della giornata in cui il deposito stesso sarà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti, redatti e suggellati come sopra, agli uffizi d'Intendenza Militare delle località in cui seguirà la pubblicazione del presente, rimettendo ad un tempo ai medesimi la ricevuta del fatto deposito provvisorio.

I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si osserva poi che tali partiti non potranno essere tenuti in alcun conto, qualora non pervengano ufficialmente a quest'Intendenza di città e fortezza prima dell'apertura degli incanti.

Le spese tutte di stampa, di carta bollata, copia, diritti di emolumento per la stipulazione del contratto, tassa scalare di commisurazione, giusta le leggi austriache vigenti in questa provincia, indicati nell'articolo 13 dei capitoli generali d'onere, sono a carico del deliberatario, giusta l'articolo 103 del regolamento 25 novembre 1866.

Mantova, li 18 febbraio 1870.

Per detta Intendenza Militare

Il Sottocommissario di Guerra
CIBO-OTTONE.

500

Avviso.

L'assemblea generale degli azionisti della Società cooperativa di consumo per il popolo in Firenze non avendo avuto luogo pel giorno 20 febbraio per mancanza del numero legale degli azionisti, è nuovamente convocata pel 6 marzo prossimo venturo ad ore 11 ant., nel solito locale del Liceo Dante, via Parione, n. 5, e sarà valida qualunque sia il numero degli azionisti.

Firenze, li 21 febbraio 1870.

Il Presidente dell'assemblea
ALESSANDRO BIAGI.

514

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 6ª dell'anno 1870. 468

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti	Ritiri
Risparmi	632	460	138,744 30	98,539 17
Depositi diversi	66	114	102,630 52	157,009 24
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	8,074 96	1,102 16
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	4,000 »	3,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme...			253,449 78	259,650 57

Avviso.

Il sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Arezzo ha, fino da oggi, notificato mediante affissione di copia e mediante consegna di altra copia all'uffizio del Pubblico Ministero presso questo tribunale, a forma dell'art. 141 del Codice di procedura civile, la sentenza graduatoria proferita dal tribunale di prima istanza di Arezzo nei dì 21 settembre 1865, registrata in Arezzo li 21 novembre 1865, con lire it. 52 80, da Micheli, vol. 3, n. 898, al signor Luigi Marchi, possidente e negoziante domiciliato in Firenze, creditore non comparso, al quale doveva essere personalmente notificata per essere cessato lo studio del fu dott. Andrea Nuti in Bibbiena, presso cui aveva eletto domicilio, la sentenza medesima colla quale fu distribuito il prezzo e frutti dei beni escussi in danno di Bernardino del fu Cesare Del Nano di Rassina, fra i di lui creditori, e ciò per non essere stato ritrovato in Firenze lo stesso Marchi, e per non conoscersi la di lui attuale dimora.

Arezzo, li 19 febbraio 1870.

L'usciere
506 TOMMASO FERRETTI.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì diciotto febbraio mille ottocento settanta, rogato da Alessandro Morelli, notaro residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, l'onorevole signor conte Giuseppe del fu conte Pietro Desiderio Pasolini ha venduto al comune di Firenze a causa di espropriazione per pubblica utilità una striscia di terreno lavorativo, vitato, fruttato e gelsato, faciente parte del podere denominato Fontallerta, ricorrente lungo la via di San Gervasio fra la barriera della Fonte all'Erta e la via delle Cento Stelle, della estensione superficiaria di metri quadri 3026,75, e rappresentata al catasto della comunità di Firenze (già Fiesole) in sezione G dalle particelle 969, 970, e 973 tutte in parte, e sotto i suoi veri confini, per il prezzo di lire diciottomila quaranta e centesimi ventisette, da pagarsi insieme ai relativi frutti allo stesso signor conte Giuseppe Pasolini decorsi giorni trenta da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti di che nell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e salva, per parte del nobile signore espropriato, la prova della libertà dei suddetti immobili.

510 ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento dell'Impresa Pane per le Divisioni Militari di Firenze e Livorno che nel 20 gennaio prossimo passato è stata prorogata la verifica dei titoli di credito al 28 febbraio corrente, a ore 10 antimeridiane.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff. di tribunale di commercio.

Li 10 febbraio 1870.

509 U. LIVERANI, vicecanc.

Errata-corrige. — Nell'avviso n. 497, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri, ove dice *Luigi Corti* leggasi *Luigi Creti*; e invece di *Caffè d'Aschi* si legga *Caffè d'Azeglio*.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che in seguito ad ordine del Ministero della guerra, espresso in dispaccio 15 febbraio andante, n. 919, divisione Sussistenze, sezione terza, dovendosi addivenire alle provviste periodiche del grano occorrente ai panifici militari di Bologna e Forlì, si procederà addì nove marzo p. v., ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio suddetto, sito nel già palazzo Grassi, n. 1778, primo piano, strada di mezzo di San Martino, nanti l'intendente militare della divisione, all'appalto per la provvista del grano anzidetto, ripartito come segue:

Indicazione dei magazzeni pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere: Qualità	Grano da provvedere: Quantità totale in quintali	Num. dei lotti	Quantità di cadun lotto Quintali	Rate	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE	Somma per cauzione di cadun lotto
Bologna . . .	Nostrale	3500	35	100	4	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; la seconda rata dovrà egualmente consegnarsi in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così di seguito per la consegna della terza e quarta rata.	200
Forlì	id.	1200	12	100	4		200

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno 1869, come è spiegato all'art. 4 dei capitoli parziali d'appalto, conforme al campione esistente presso quest'ufficio, ed avere il peso non inferiore di chilogrammi 75 per ettolitro.

I capitoli generali e speciali d'appalto, su cui è basata l'impresa di cui si tratta, sono visibili presso quest'ufficio e presso quelli delle Intendenze Militari dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che fra tutti gli accorrenti avrà offerto il prezzo più conveniente e maggiormente inferiore a quello stabilito dal Ministero della guerra in una scheda suggellata e deposta sul tavolo per servire a base dell'incanto, quale scheda verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il prelodato Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I partiti da presentarsi dagli accorrenti dovranno essere redatti in carta da bollo, distintamente per ogni lotto o lotti cui intendono concorrere, e saranno firmati e suggellati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma di lire 200 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del debito pubblico del Regno d'Italia, le quali dovranno essere ragguagliate non già in ragione del valore nominale, ma sibbene in base al prezzo risultante dal corso legale della giornata in cui il deposito stesso sarà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti redatti e suggellati come sovra agli uffici d'Intendenza Militare delle località in cui seguirà la pubblicazione del presente, rimettendo ad un tempo ai medesimi la ricevuta del fatto deposito provvisorio.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Si osserva poi che tali partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervengano ufficialmente a quest'Intendenza divisionale prima dell'apertura della scheda del Ministero.

Le spese di registro, di emolumento, di carta bollata, di copia ed ogni altra inerente alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario come è indicato all'art. 13 dei capitoli generali d'onere.

Bologna, li 18 febbraio 1870.

508 *Il Sottocommissario di Guerra*: DE-MAY.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DEL PRESIDIO DI PAVIA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che per ordine del Ministero della guerra dovendosi addivenire alla provvista del frumento abbisognevole per il servizio ordinario del pane da munizione alle truppe, si procederà addì 7 del mese di marzo prossimo venturo, alle ore dodici meridiane in Pavia, nell'ufficio suddetto, sito nel locale detto Salimbeni, a Porta Cremona, avanti il funzionario capo dello stesso ufficio, all'appalto col mezzo di pubblico incanto a partiti segreti per la provvista di

quintali duemila di grano nostrale

occorrente al panificio militare di questo presidio, alle condizioni infraspecificate.

Grano da provvedere: Quantità totale in quintali	Grano da provvedere: Qualità	Numero dei lotti	Quantità cadun lotto quintali	Rata di consegna	TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA	Somma per cauzione di cadun lotto
2,000	Nostrale	20	100	4	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro dieci giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. La seconda rata dovrà egualmente consegnarsi in dieci giorni coll'intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna e così di seguito per la consegna della terza e quarta rata.	200

Avvertenze. — Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'annata 1869, e del peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogr. 75, e conforme ai campioni esistenti presso quest'ufficio.

Le condizioni generali e speciali d'appalto sono visibili nel suddetto ufficio e presso gli uffici d'Intendenza Militare nelle località in cui verrà pubblicato il presente avviso.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza Militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto soltanto quando arrivino a quest'ufficio d'Intendenza Militare per il giorno d'incanto e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta del prescritto deposito.

I partiti non suggellati non saranno accettati.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e per essere ammessi a licitare dovranno consegnare a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella cassa dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali, della somma fissata per ogni lotto, in contanti od in cartelle del debito pubblico. Si avverte però che le cartelle suddette saranno ricevute in deposito per il solo valore del corso legale della giornata in cui vengono depositate

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato proporrà un prezzo più conveniente e maggiormente inferiore a quello massimo stabilito dal Ministero in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

I partiti dovranno essere presentati su carta con bollo da lire una, debitamente firmati e suggellati

Nell'interesse del servizio il prelodato Ministero della guerra ha determinato che i fatali ossia il termine utile per far offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, siano fissati a giorni cinque, decorrendi dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Le spese tutte di carta bollata, di stampa, di copia, dei diritti di cancelleria, nonchè la relativa tassa di registro secondo le vigenti leggi, sono a carico dei deliberatari.

Pavia, li 19 febbraio 1870.

499 *Il Sottocommissario di Guerra*: GRASSI.

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA — Firenze, via del Castellaccio, 12.

Decreto. 173

Il R. tribunale civile e correzionale in Brescia, sezione seconda promiscua.

Letto il ricorso di Pietro Tavelli ammesso per miserabilità al patrocinio gratuito coll'avvocato ufficioso Fasola per decreto 18 marzo 1868, numero 177.

Ommissis.

Dichiara di ordinare che sieno assunte informazioni dal R. pretore di Bovegno con assunzione di verbale anche di deposizione testimoniali sia in via d'ufficio che per proposta delle parti per rilevare definitivamente dello stato d'assenza o meno di esso Giovanni Tavelli a cui vien deputato in curatore l'avvocato Bianchi Pietro a rappresentarlo in ogni ragione e per l'opportune indagini, per l'ulteriore deliberazione a termini di detti articoli e successivi dello stesso Codice, al che sarà rimesso il verbale a questa cancelleria entro giorni sessanta..

Di tale procedimento si pubblichi alla porta dell'ultimo domicilio dell'assente, e per due volte di mese in mese nella gazzetta d'annunzi della provincia e ufficiale del Regno, e anche al curatore deputato ad esso assente.

Così deciso e pronunciato dai signori Francesco Andreoli, giudice, e dott. Andrea Marchetti, aggiunto giudice.

Brescia, li 23 luglio 1869.

Il vicepresidente
Firmato: TONSSI.

Per estratto conforme all'originale per esclusivo uso della parte miserabile.

Brescia, addì 20 settembre 1869.

Dott GALLEANI, canc.

Regio tribunale civile di Bologna.

Estratto di provvedimento che si inserisce a termini dell'articolo 23 del Codice civile.

Con provvedimento datato 13 dicembre 1869 il sullodato tribunale, riunito in Camera di consiglio, sopra istanza del signor Giovanni Nanetti del fu Valerio, domiciliato in Bologna, diretta ad ottenere la dichiarazione di assenza del di lui fratello germano Serafino, che partì da detta città fino nell'anno 1854, ordinò che per mezzo di cinque probe persone venissero assunte giudiziali giurate informazioni sulla assenza del detto Serafino Nanetti, delegando all'uopo il pretore del quarto mandamento di Bologna.

13 LUIGI MELLONI, proc.

Estratto.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del mandamento di Poppi rende pubblicamente noto a chi possa avervi interesse che con decreto proferito dal pretore del mandamento stesso è stato nominato curatore alla eredità giacente del fu Pietro Martini, già dimorante in Avena, il signor Luigi Parrini domiciliato a Bibbiena, il quale ha accettato, ed ha prestato giuramento di conservare e amministrare fedelmente gli assegnamenti di detta eredità, e tutto ciò in conformità della vegliante legge.

Dalla pretura del mandamento di Poppi.

Li 15 febbraio 1870.

Il cancelliere
501 F. PERUZZI.

Avviso.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia e a tutti gli effetti di ragione che non sarà a riconoscere qualsiasi contrattazione venisse fatta da Giovanni Bardazzi e Rinaldo Pucci suoi coloni, il primo nel podere di Erzana 1ª, il secondo nel podere del Casino, posti nel popolo di San Martino, in comunità di di Carmignano, facenti parte del tenimento del Casino, antica tenuta delle Ginestre, non che dai componenti le respettive famiglie dei medesimi, senza il di lui espresso consenso ed approvazione.

Firenze, li 21 febbraio 1870.

511 ANDREA BETTINI.

Estratto di bando
per vendita volontaria d'immobili e mobili.

Al seguito del decreto proferito dal tribunale civile di Arezzo nel dì 15 novembre 1869, registrato con marca da lire 1 10, e dell'ordinanza del signor avv. Girolamo Giondini, giudice delegato col decreto stesso del dì 29 gennaio 1870, registrato con marca da lire 1 10, la mattina del dì 12 marzo 1870, a ore 11, avanti lo stesso signor giudice delegato e nella sala delle pubbliche udienze civili di questo tribunale sarà proceduto al pubblico incanto per la vendita dei beni spettanti al fallimento di Paolo Bartolomei, possidente e negoziante domiciliato a Fonaco, promossa dal sindaco definitivo al suo fallimento signor Domenico De-Santi Gentili, possidente domiciliato a Anghiari, in quattro lotti separati e distinti per il prezzo a ciascuno di essi attribuito quanto agli immobili dal perito Benedetto Massi nella sua relazione del 21 giugno 1869, registrata a San Sepolcro lo stesso dì, vol. 6, n. 85, con lire 1 10, da Battaglia, e quanto ai mobili dal perito Angiolo Boncompagni in occasione dell'inventario e stima resultante dal verbale del 29 aprile 1869, registrato a San Sepolcro il 1° maggio detto, vol. 5, num. 87, con lire 3 30 da Battaglia, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 18 febbraio 1870, registrato con marca da L. 1 10.

Descrizione dei beni da vendersi.

Lotto primo.

Casa padronale terre annesse.

Una casa ad uso padronale situata a Fonaco, di più e diverse stanze con annessi resedi, e con più i diversi pezzi di terra denominati La Tagliata, Le Trille, ed il Ricciarello, Il Chiuso della Chiesa e la via Piaggie, rappresentato il tutto all'estimo del comune di Monterchi dalle particelle 454 in parte, 1233, 275, 285 in parte, 453 in sezione E, della superficiale estensione di metri quadri 33106, e con rendita imponibile di lire italiane 65 27, valutato il tutto lire italiane 4426.

Lotto secondo.

Podere della Casa Nuova.

Una casa colonica di più e diverse stanze ed annessi, con aia e più e diversi appezzamenti di terra di varia qualità e coltura, in vocabolo: le Trille, l'Oliveto, e la Vigna della Casa Nuova, i Fondamenti, il Capanno, e le Terraiole, rappresentato il tutto all'estimo del comune di Monterchi dalle particelle 262, 264, 265, 268, 267, 662, 668, 450, e 1243 in sezione E, della complessiva superficiale estensione di metri quadri 101502, e con rendita imponibile di lire it. 135 56, valutato il tutto lire it. 7019 20.

Lotto terzo.

Casa da pigionale e terre spezzate.

Una casa da pigionali denominata la Porzione della Casa Paterna della famiglia Bartolomei, situata a Fonaco, composta di più e diverse terre spezzate di varia qualità e cultura, in vocabolo: la Gupa, i Campi di Cà di Lazzero, il Campo della Padonchia, la Macchia del Colombaio, rappresentato il tutto all'estimo del comune di Monterchi dalle particelle 458, 491, 493, 493*bis*, 494, 495, 496, 497, 453 in parte, 3, 4, e 675 della sezione E, della complessiva superficiale estensione di metri quadri 34099, con rendita imponibile di lire it. 50 84, valutato il tutto lire it. 2289 60.

Lotto quarto.

Mobili diversi.

Un tino della tenuta di chilog. 1221, lire 11; altro tino di tenuta chilogrammi 1018, lire 7; altro tino della tenuta di chilog. 1832, lire 18; altro tino della tenuta di chilogrammi 339, lire 6; una botte di tenuta ettolitri 10, lire 20; altra di tenuta ettolitri 5, e litri 47, lire 6; un telaio da tessere lire 15; altro da bachi, lire 4; due mucchi fieno e strami di chilog. 40, per la parte pad., lire 6; paglia chilogrammi 679 per la parte pad., lire 7 13; vino guasto per distillare ettolitri 2 e litri 73, lire 6; e così il tutto valutato lire it. 122 13."

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 19 febbraio 1870.

502 PAOLO SANDRELLI, canc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile di Arezzo, ff. di tribunale di commercio, ha con sentenza di questo giorno, registrata con marca da lire 1 10, dichiarato sulle di lui istanze il fallimento di Francesco del fu Angiolo Cittadini, negoziante sarto domiciliato in Arezzo, riservandosi di determinare l'epoca della cessazione dei pagamenti; ha delegato alla procedura il giudice signor avvocato Giuseppe Brigidi, ha nominato in sindaco provvisorio il signor Francesco Marama, negoziante domiciliato in Arezzo, ha ordinato la immediata apposizione dei sigilli alla taberna ed effetti mobili del fallito, ed ha destinato la mattina del dì 8 marzo 1870, a ore 10, per l'adunanza dei creditori, da aver luogo avanti il prefato signor giudice delegato nella Camera di Consiglio di questo tribunale, onde procedere alla nomina di uno o più sindaci definitivi.

Dal tribunale civile di Arezzo, ff. di tribunale di commercio.

Li 17 febbraio 1870.

503 PAOLO SANDRELLI, canc.

Avviso.

Si avverte che il lotto unico dei beni spettanti all'eredità beneficiata del fu Antonio Mori, e costituito dai sette lotti rimasti invenduti all'incanto del 7 stante, e per la vendita del quale è fissato il dì 10 marzo 1870, sarà esposto in vendita per il prezzo ridotto di lire it. 53,023 34, e non per lire 58,914 82, come fu erroneamente indicato nell'avviso inserito nel n. 45 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 14 stante.

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 19 febbraio 1870.

504 PAOLO SANDRELLI, canc.

Avviso.

Al seguito della sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo li 27 gennaio 1870, registrata a debito in Arezzo il 15 stante, reg. XI, num. 126, da Comanducci, la mattina del 28 marzo 1870, a ore dieci, alla pubblica udienza del tribunale suddetto (prima sezione) sarà proceduto al terzo incanto per la vendita dei beni, sulle istanze di Mario Roselli, escussi in danno del conte Alfonso Ariosti e descritti nel bando venale del 31 agosto 1869, registrato a debito in Arezzo il 2 settembre successivo col ribasso di un decimo sul prezzo pel quale furono invano esposti all'incanto nel dì 27 gennaio detto, e così il secondo lotto per lire italiane 10,790 42; il terzo lotto per lire italiane 12,348 90; il quarto lotto per lire italiane 1006 63; ed il quinto lotto per lire ital. 68 85, ed alle condizioni tutte di che in detto bando.

La descrizione dei lotti predetti trovasi nei numeri 345 e 347 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 18 e 20 dicembre 1869.

Dal tribunale civile di Arezzo.

Li 15 febbraio 1870.

505 PAOLO SANDRELLI, canc.